

Direzione: EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112**Area:** LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G02046 **del** 19/02/2025**Proposta n.** 4792 **del** 07/02/2025**Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 autobotti di acqua potabile e relativo servizio di stazionamento a favore della Società "Acea ATO 2 S.p.A.", P.IVA 05848061007, da utilizzare in occasione dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025". Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 33.000,00 (IVA inclusa), sul capitolo U0000E47146 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 piano dei conti 1.03.02.07.000 - es.fin. 2025 a favore della società "Acea ATO 2 S.p.A." (cod. cred. 89736). CIG n. B58B8DBF66.

Proponente:

Estensore	CAVALLO GIORGIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TISTI GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. LA PIETRA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. LA PIETRA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 4792 del 07/02/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	I	U0000E47146	2025		33.000,00	11.01 1.03.02.07.999
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.						
2.02.01.99						
ACEA ATO 2 S.P.A.						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

REGIONE LAZIO**Proposta n. 4792 del 07/02/2025****PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

Oggetto Atto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 autobotti di acqua potabile e relativo servizio di stazionamento a favore della Società "AceA ATO 2 S.p.A.", P.IVA 05848061007, da utilizzare in occasione dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025". Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 33.000,00 (IVA inclusa), sul capitolo U0000E47146 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 piano dei conti 1.03.02.07.000 - es.fin. 2025 a favore della società "AceA ATO 2 S.p.A." (cod. cred. 89736). CIG n. B58B8DBF66.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 autobotti di acqua potabile e relativo servizio di stazionamento a favore della Società "AceA ATO 2 S.p.A.", P.IVA 05848061007, da utilizzare in occasione dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025". Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 33.000,00 (IVA inclusa), sul capitolo U0000E47146 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 piano dei conti 1.03.02.07.000 - es.fin. 2025 a favore della società "AceA ATO 2 S.p.A." (cod. cred. 89736). CIG n. B58B8DBF66.	11/01	1.03.02.07.999	E47146
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	33.000,00		Agosto	33.000,00	
			Totale	33.000,00	

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma, 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 autobotti di acqua potabile e relativo servizio di stazionamento a favore della Società "Acea ATO 2 S.p.A.", P.IVA 05848061007, da utilizzare in occasione dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025".

Impegno di spesa della somma complessiva pari a € 33.000,00 (IVA inclusa), sul capitolo U0000E47146 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 piano dei conti 1.03.02.07.000 – es.fin. 2025 a favore della società "Acea ATO 2 S.p.A." (cod. cred. 89736). CIG n. B58B8DBF66.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e Nue112";

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante le indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii;

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in

vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2025, n. 28 concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11."

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della Protezione civile*" e successive modificazioni;

VISTO il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, adottato dall'ANAC e pubblicato sul sito ufficiale della stessa in data 24 luglio 2024;

CONSIDERATO che l'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2024, n. 96 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G07449 del 07 giugno 2024, con cui è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione di I^ fascia "*Acquisti, gare ed economato*", nell'ambito dell'Area Logistica e Approvvigionamento, Acquisti Economici e Procedure di Gara della Direzione regionale "*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*" al dott. Giovanni Tisti;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTA la celebrazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, che ha avuto inizio in data 24 dicembre 2024 e proseguirà lungo l'anno 2025, il conseguente ingente afflusso di pellegrini e loro gestione;

VISTO l'art. 1 comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e s.m.i. ai sensi del quale:

- *“Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;*
- *“Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024:

- il quale, muovendo dall'esigenza di includere in un unico allegato al medesimo decreto l'elenco degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ha approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;
- il quale, si compone dell'Allegato 1, recante l' *“Elenco interventi del programma dettagliato”* comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 agosto 2024, n.663 che approva il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, e l'integrazione del piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

CONSIDERATO che la struttura individuata per accogliere l'evento “Giubileo dei Giovani” è la c.d. “Vela di Calatrava” sita in via Michele Pantanella (ROMA), e che la scrivente Direzione ha necessità di potenziare l'attuale dotazione dell'impianto scelto, quale idonea struttura da adibire al “Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio”;

VISTA la necessità, per il periodo caratterizzato dalle elevate temperature estive e, attesa la partecipazione dei numerosi volontari e soccorritori che saranno impegnati nelle manifestazioni giubilari, che si terranno dal 28 luglio al 3 agosto 2025, di fornire acqua potabile attraverso due autobotti;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al noleggio di n. 2 autobotti per l'erogazione di acqua potabile e relativo stazionamento presso il Villaggio Campale, dalle ore 8:00 del giorno 28/07/2025 alle ore 21:00 del giorno 03/08/2025;

CONSIDERATO che, la società Acea ATO 2 S.p.A., con sede legale in Roma, P.le Ostiense, 2 - CAP 00154, C.F. e P.IVA n. 05848061007, è in possesso di documentate e accurate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, l'articolo 52 del d.lgs. 36/2023 dispone che: *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”* e in ogni caso, la società aggiudicataria sarà invitata a presentare predetta dichiarazione sostitutiva e ogni eventuale ulteriore documentazione idonea, ove non già acquisita dalla scrivente Direzione;

CONSIDERATO che il Fornitore ha trasmesso un preventivo di spesa relativo alla fornitura in oggetto, acquisito dall'amministrazione con prot. n. 74239 del 22/01/2025 pari ad € 28.000,00 (inclusa IVA 22%) e che l'offerta presentata è stata valutata congrua;

RITENUTO, altresì, opportuno impegnare per l'E.F. 2025 una somma ulteriore pari a 5.000,00 euro (IVA 22% compresa), a favore della società Acea ATO 2 S.p.A. S.p.A., per eventuali ulteriori spese connesse alla gestione del contratto;

VISTO l'articolo 28 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede l'obbligo della trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici delle informazioni e dei dati relativi al ciclo vita dei contratti pubblici, nonché l'obbligo per la stazione appaltante di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

RILEVATO che la procedura è stata svolta in forma telematica espletata mediante affidamento diretto senza negoziazione sul Mercato Elettronico di Regione Lazio, disponibile sul Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA, conforme alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

ATTESO che in attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito da ANAC il codice identificativo di gara CIG n. B58B8DBF66 da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Regione Lazio inerente al servizio di cui sopra;

RITENUTO opportuno, per l'esecuzione dell'appalto, nominare ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 in qualità di Responsabile del Progetto il dott. Giovanni Tisti;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto allegato e la seguente documentazione:

- Dichiarazioni sostitutive;
- Patto d'integrità;

ATTESO che le obbligazioni andranno in scadenza entro il corrente esercizio finanziario, e che il pagamento avverrà in un'unica soluzione a conclusione del servizio in argomento, così come previsto dallo schema di contratto;

PRESO ATTO che il capitolo di riferimento è il n U0000E47146 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 piano dei conti 1.03.02.07.000 - es. fin. 2025 dispone della liquidità necessaria ai fini della fornitura di beni e servizi;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza nell'esercizio finanziario come sopra rappresentato.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla Società "Acea ATO 2 S.p.A.", con sede a Roma (RM), P.le Ostiense, 2 – CAP 00154, C.F e P.IVA 05848061007, il noleggio di n. 2 autobotti per un servizio di stazionamento e servizi accessori per l'importo di € 28.000,00 quale costo della fornitura ed € 5.000,00 per ulteriori spese, pari ad un totale di € 33.000,00 IVA al 22% inclusa;
2. di procedere all'affidamento in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi a tal fine della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA) della Regione Lazio, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale> secondo le regole tecniche della stessa con CIG B58B8DBF66;

3. di approvare lo schema di contratto e i relativi allegati:
 - Dichiarazioni sostitutive;
 - Patto d'integrità;
4. di dare atto che lo schema di contratto allegato ha per oggetto la fornitura di n. 2 autobotti di acqua potabile per un servizio di stazionamento da utilizzare in occasione dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025", presso il Villaggio Campale sito in via Michele Pantanella (ROMA), dalle ore 8:00 del giorno 28/07/2025 alle ore 21:00 del giorno 03/08/2025, e che lo stesso sarà formalizzato mediante scrittura privata e con trasmissione della presente determina;
5. di dare atto che le obbligazioni andranno in scadenza entro il corrente esercizio finanziario;
6. di nominare ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 36/2023 in qualità di Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Tisti;
7. di impegnare sul capitolo n. U0000E47146 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 piano dei conti 1.03.02.07.000 - es. fin. 2025 che ha la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 33.000,00 Iva compresa, a favore di "Acea ATO 2 S.p.A.";
8. di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza rendendo disponibile il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it);
9. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
Massimo La Pietra



AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.I DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 2
AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE E SERVIZIO DI STAZIONAMENTO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE
DELL'EVENTO "GIUBILEO DEI GIOVANI 2025".

CONTRATTO

C.I.G. n° B58B8DBF66

Sommario

➤ PREMESSE	4
➤ Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati	4
➤ Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	5
➤ Art. 3 - Oggetto del contratto	5
➤ Art. 4 - Decorrenza del contratto, stipula e perfezionamento	6
➤ Art. 5 - Modalità di esecuzione e durata delle attività	6
➤ Art. 6 - Condizioni del Servizio e limitazioni di responsabilità	6
➤ Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	7
➤ Art. 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo	8
➤ Art. 9 - Corrispettivo	8
➤ Art. 10 - Rinegoziazione	9
➤ Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari	9
➤ Art. 12 - Trasparenza	10
➤ Art. 13 - Riservatezza	11
➤ Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative	11
➤ Art. 15 - Cessione del contratto e dei crediti	12
➤ Art. 16 - Subappalto	12
➤ Art. 17 - Responsabile della commessa	13
➤ Art. 18 - Responsabile unico del progetto e Direttore di esecuzione del contratto	14
➤ Art. 19 - Risoluzione del contratto	14
➤ Art. 20 - Recesso	14
➤ Art. 21 - Trattamento dei dati personali	15
➤ Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali	15
➤ Art. 23 - Foro competente	16
➤ Art. 24 - Accettazione espressa di clausole contrattuali	16

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE E SERVIZIO DI STAZIONAMENTO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "GIUBILEO DEI GIOVANI 2025".

TRA

La Regione Lazio - Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata "Committente", nella persona di _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto ("Contratto") in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

La società ACEA ATO2 S.p.A. avente sede legale a Roma in Piazzale Ostiense, n. 2 – CAP 00154– e C.F. e P.IVA n. 05848061007, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma R.E.A. al n. 930803, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "Fornitore" - nella persona di _____ nato a _____, Prov. _____, il _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____
congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSE

Premesso che:

- La Regione Lazio ha richiesto un preventivo alla società ACEA ATO2 S.p.A., che ha trasmesso tramite PEC, registrata con prot. n. 74239, in data 22/01/2025, il proprio preventivo di spesa, che si allega al presente Atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- con Determinazione n. _____ del __/__/_____, la Regione Lazio ha proceduto all'affidamento della prestazione in oggetto, identificabile con CIG n° B58B8DBF66;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 24 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, la società Acea ATO 2 S.p.a., sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto – c.d. divieto di Pantouflage;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, e l'Offerta del fornitore (allegato 1) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Fanno parte altresì del Contratto i seguenti allegati:
 - All. 2 - Dichiarazioni sostitutive
 - All. 3 - Patto di integrità.

Art. 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole dello stesso, dall'Offerta del Fornitore registrata con prot. n. 74239 del 22/01/2025 che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei servizi oggetto della prestazione migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
3. Resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell'eventuale contenzioso legato all'affidamento.

Art. 3 – Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto disciplina la fornitura di n. 2 autobotti di acqua potabile e relativo servizio di stazionamento, presso il Villaggio Campale situato in ROMA, via Michele Pantanella (c.d. Vela di Calatrava, Tor Vergata), da utilizzare in occasione del "Giubileo dei Giovani 2025", in conformità a quanto riportato nell'offerta del fornitore (Allegato 1).
2. Il suddetto servizio sarà realizzato a regola d'arte e con personale specializzato tramite l'utilizzo di attrezzature e idonei macchinari, come previsto nell'offerta del fornitore allegata.
3. Formano oggetto della prestazione:
 - a) Erogazione della fornitura di acqua potabile;
 - b) Stazionamento presso due Aree, dalle ore 08:00 del giorno 28/07/2025 sino alle ore 21:00 del giorno 03/08/2025;
 - c) Rifornimento delle autobotti.

Art. 4 – Decorrenza del contratto, stipula e perfezionamento

1. Le parti convengono di stipulare il presente Contratto secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di corrispondenza ed apposizione delle proprie firme digitali, è pertanto possibile la sottoscrizione non simultanea.
2. Senza ulteriori comunicazioni, ovvero ordinativi, il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte della Stazione appaltante e si intende perfezionato con l'erogazione dell'intera prestazione, come definita all'Art. 5.

Art. 5 - Modalità di esecuzione e durata delle attività

1. Il Fornitore si impegna all'esecuzione di quanto sopra riportato per un periodo di n. 7 giornate lavorative dalle ore 08:00 del giorno 28/07/2025 sino alle ore 21:00 del giorno 03/08/2025, presso il Villaggio Campale attrezzato presso via Michele Pantanella (c.d. Vela di Calatrava, Tor Vergata) in occasione dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025", come riportato nell'offerta del fornitore (Allegato 1).
2. Eventuali necessità di modificare le modalità e le tempistiche nell'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, dovranno essere espressamente concordate e verbalizzate dalle parti.

Art. 6 – Condizioni del Servizio e limitazioni di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo 5.
3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
8. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e art. 11 comma 5 del medesimo D.Lgs. 36/2023, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
10. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
11. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
14. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
 - a) garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto e relativi allegati, coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Progetto e con eventuali terzi indicati dal Committente;
 - b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti i servizi oggetto del Contratto;
 - c) non assumere alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici regionali e/o del personale dell'Amministrazione Regionale;

- d) rispettare il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 Codice civile;
- e) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, la Stazione Appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta al Fornitore scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando all'Aggiudicatario un termine pari a 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
4. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penalità previste nel Contratto.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'intera prestazione e per quanto più in generale disciplinato dal presente Contratto, è stimato in euro 28.000,00 IVA inclusa, oneri della sicurezza compresi.
2. Il consuntivo delle effettive prestazioni svolte verrà, comunque, eseguito al termine del servizio, secondo le voci riportate nell'offerta del Fornitore allegata e secondo le effettive ore di svolgimento dello stesso.
3. Il corrispettivo contrattuale, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dal Fornitore, ma tiene conto delle seguenti componenti:

- a) Compenso orario aggiuntivo per ogni ora di servizio eseguito in giorno feriale dalle ore 21:30 alle ore 24:00 e dalle ore 0:00 alle ore 7:00;
 - b) Compenso orario aggiuntivo per ogni ora di servizio eseguito in giorno festivo diurno dalle ore 7:00 alle ore 21:30;
 - c) Compenso orario aggiuntivo per ogni ora di servizio eseguito in giorno festivo notturno dalle ore 21:30 alle ore 24:00 e/o dalle 0:00 alle 7:00.
4. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. La liquidazione del corrispettivo è resa con bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente indicato al successivo articolo 11, previa emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione eseguita dal Responsabile unico del progetto entro i termini previsti dall'articolo 116 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
 5. La Regione provvederà al pagamento del corrispettivo, dietro il previo invio di regolare fattura da parte del Fornitore che dovrà riportare i seguenti dati:
"Fornitura di n.2 autobotti di acqua potabile da utilizzare in occasione del Giubileo dei Giovani 2025 - CIG B58B8DBF66".
 6. La prestazione dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU) Z7BR63.
 7. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che il Fornitore ha provveduto ad indicare.
 8. Salvo i casi di recesso anticipato o, più in generale di interruzione della prestazione, in nessun caso è prevista l'anticipazione di somme, ovvero l'eventuale frazionamento della prestazione non genera frazionamento nell'erogazione del corrispettivo.

Art. 10 – Rinegoziazione

1. In applicazione dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del presente contratto si verificano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi alle attività oggetto della presente prestazione, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: C.I.G. n° B58B8DBF66

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso cui accreditare il pagamento del corrispettivo, è il seguente IBAN _____
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 45/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:
 - Dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - Dichiarare di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

- Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subito dalla Stazione appaltante.

Art. 13 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la Stazione appaltante, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti nonché di subappaltatori e dei dipendenti di quest'ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.

Art. 14 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative

1. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni causati alla Regione Lazio nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.
3. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell'esecuzione delle prestazioni anche se rilevati dopo la scadenza del presente Contratto.

4. Al fine di esonerare la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall'esecuzione del Contratto, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'espletamento del servizio.

Art. 15 – Cessione del contratto e dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12 del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto di escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 16 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La ditta subappaltatrice è la _____ per che effettuerà la seguente prestazione:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente medesimo, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata

presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003.
8. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
9. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

Art. 17 – Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina Responsabile del Servizio il Sig. _____ avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa nei confronti della Stazione appaltante.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____ indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, dietro presentazione del curriculum, affinché questa verifichi l'effettiva competenza del soggetto nominato – ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico del Fornitore.

Art. 18 Responsabile unico del progetto e Direttore di esecuzione del contratto

1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, la Regione Lazio nomina Responsabile unico del progetto in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., il dott. Giovanni Tisti.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023, il presente contratto si intende risolto di diritto, previa comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o tramite PEC, con preavviso di 10 (dieci) giorni, nei seguenti casi:
 - a) Mancata prestazione, anche parziale, della fornitura e servizi accessori con le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 (offerta del fornitore);
 - b) Inadempienze sulla modalità di esecuzione della prestazione, come indicate all'articolo 5;
 - c) Inosservanza delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 11;
 - d) Inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 12;
 - e) Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13;
 - f) Violazione delle disposizioni in merito alla cessione del contratto e dei relativi crediti di cui all'articolo 15;
 - g) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 - h) Inosservanza delle disposizioni in merito alle assunzioni di responsabilità a carico del Fornitore di cui all'articolo 6;
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Art. 20 - Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r).
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Fornitore perda i requisiti ex artt. 94-95-96-97 del D.lgs. 36/2023 richiesti per l'affidamento delle prestazioni;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo (delle prestazioni non eseguite/dei servizi non eseguiti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 123, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, Codice civile.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione appaltante.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da designarsi quale Responsabile del trattamento.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Art. 23 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Il Direttore
Massimo La Pietra

Art. 24 – Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., il sottoscritto _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli dal verbale assemblea dei soci del __/__/__, interviene e stipula per la società ACEA ATO2 S.p.A. in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli indicati precedentemente e contenuti nel presente Contratto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

- Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati;
- Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile;
- Art. 3 - Oggetto del contratto;
- Art. 4 - Decorrenza del contratto, stipula e perfezionamento;
- Art. 5 - Modalità di esecuzione e durata delle attività;
- Art. 6 - Condizioni del Servizio e limitazioni di responsabilità;
- Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore;
- Art. 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo;
- Art. 9 - Corrispettivo;

- Art. 10 - Rinegoziazione;
- Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 12 - Trasparenza;
- Art. 13 - Riservatezza;
- Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative;
- Art. 15 - Cessione del contratto e dei crediti;
- Art. 16 - Subappalto;
- Art. 17 - Responsabile della commessa;
- Art. 18 - Responsabile unico del progetto e Direttore di esecuzione del contratto;
- Art. 19 - Risoluzione del contratto;
- Art. 20 - Recesso;
- Art. 21 - Trattamento dei dati personali;
- Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali;
- Art. 23 - Foro competente;
- Art. 24 - Accettazione espressa di clausole contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Il Direttore
Massimo La Pietra



ALLEGATO II

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI e DELL'ATTO DI NOTORIETÀ e informative varie (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Deroga per le procedure di affidamento diretto fino a € 40.000,00 (art. 52 D. Lgs. 36/2023)

Oggetto della fornitura / servizio: _____

Il/La sottoscritto/a _____,
 nato/a a _____ (_____) il _____, residente a
 _____ (_____) in Via/Piazza
 _____ N. _____, nella sua qualità di
 _____ e legale rappresentante della Ditta
 _____, con sede legale in
 _____ (_____), Via/Piazza
 _____ N. _____, C.F. _____,
 P.IVA n. _____

In relazione all'oggetto dell'appalto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, fornisce la seguente dichiarazione sostitutiva e dell'atto di notorietà.

I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui all'art. 94 - 98 del D. Lgs. n. 36/2023

DICHIARA

☐ l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o per l'affidamento diretto elencate negli artt. [94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023](#);

oppure

☐ di aver riportato le seguenti condanne (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna):



**REGIONE
LAZIO**

oppure

☐ in merito ai commi dell'[art. 95 D.Lgs. n. 36/2023](#), specifica quanto segue:

Eventualmente, ai sensi dell'[art. 96 D.Lgs. n. 36/2023](#), dichiara:

Nel caso di **partecipanti a raggruppamenti** ([art. 97 D.Lgs. n. 36/2023](#)), dichiara quanto segue:

☐ l'inesistenza di illeciti professionali gravi così come indicati nell'art. [98 del D.Lgs. n. 36/2023](#);

oppure

☐ di avere commesso i seguenti illeciti professionali gravi:

Cause di esclusione automatica ([Delibera ANAC 262 del 20/06/2023 – Allegato I](#))

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva
Art. 96, comma 6	Self cleaning
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011

Cause di esclusione NON automatica ([Delibera ANAC 262 del 20/06/2023 – Allegato 2](#))

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)
Art. 96, comma 6	Self cleaning
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011



- ☐ che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire i servizi/forniture di cui trattasi e comunque nel periodo richiesto dalla Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112.

(Firma del dichiarante)

Nota (1)

Le dichiarazioni devono essere rese anche dai seguenti soggetti, ai sensi dell'[art. 94, comma 3 del D.Lgs. 36/2023](#):

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.



PATTO DI INTEGRITÀ

tra

**Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE I 12
della Regione Lazio**

e

la Società _____ (di seguito denominata
Società), con sede legale in _____
via _____ codice fiscale _____
rappresentata da _____ in
qualità _____ di

Nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante alla procedura di cui trattasi. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Il presente atto costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e successivamente aggiornato con determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12, con delibera 3 agosto 2016, n. 831, con delibera 22 novembre 2017 n. 1208, con delibera 21 novembre 2018 n. 1074 e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2019 n. 1064;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 della Regione Lazio, adottato con Deliberazione del 29 marzo 2022, n. 143;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 recante il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
- il Codice di comportamento del personale della Giunta regionale, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21 gennaio 2014, n. 33;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE I 12 della Regione Lazio e del partecipante alla procedura di cui trattasi, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.



La sottoscritta Società si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale della Giunta regionale da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014 e ss.mm.ii.. A tal fine la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art.17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente> nella sezione Amministrazione Trasparente. L'impresa si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento del personale della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

La sottoscritta Società dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima Direzione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La Società dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

La sottoscritta Società si impegna a segnalare alla Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento relativa al presente Patto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

La sottoscritta Società si impegna a riferire tempestivamente alla Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La Società prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Società è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.

La sottoscritta Società dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

La sottoscritta Società si impegna a rendere noti, su richiesta della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 2

La sottoscritta Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;



- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Regione Lazio per i successivi 3 (tre) anni;
- risoluzione del contratto.

Articolo 3

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto costituisce parte integrante del contratto pur se non materialmente allegato.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante della Società e deve essere presentato unitamente alla documentazione di gara.

Articolo 5

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Lazio.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, lì

(Firmato digitalmente dal concorrente)